

Sezione: EMILIA ROMAGNA

Esito: SENTENZA

Numero: 19

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 18/01/2018

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. **44752** da **G. F.** nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Ziveri e Luca Cicognani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, Strada Maggiore n. 28, contro INPS — Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in 00144 Roma (RM) alla via Giro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Giroldi ed elettivamente domiciliato in Bologna, v. Gramsci n.6/8, presso l'Avvocatura provinciale dell'INPS.

Udito nella pubblica udienza del 6 dicembre 2017, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l'avv. Susanna Sassatelli, su delega dell'avv. Luca Cicognani, per la ricorrente e, in sostituzione dell'avv. Valeria Giroldi, l'avv. Mariateresa Nasso per l'INPS;

Visti gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente presentava domanda per la concessione dell'equo indennizzo, nonché della pensione di privilegio.

L'INPS, in data 08/02/2017 comunicava al sig. F.G. che con determina n. 3 del 31/01/2017 aveva deliberato di non conferire la pensione di privilegio "in quanto l'infermità ascritta alla Tab A ctg. 6 a vita non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio".

Avverso detto provvedimento presentava ricorso il sig. F.G. al Comitato di Vigilanza INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, ricorso che è rimasto senza riscontro.

Ritenendo d'aver titolo sia all'equo indennizzo quanto alla pensione privilegiata, il sig. F. presentava ricorso innanzi alla Corte dei conti.

Con riferimento alla richiesta di pensione di privilegio, l'Inps riferisce che con verbale 3036/PS del 02/02/2010 la Commissione Medica ospedaliera di La Spezia riconosceva:

- 1) le patologie pregresse " Contusione ginocchio DX, pregresso trauma cranico minore, contusione emitorace DX e femore DX Esiti pregressa contusione mano DX, Lievi note di coxartrosi da ambo i lati, Frattura 1° falange 5° dito piede SX" non ascrivibili;
- 2) Le pregresse patologie "Colpo di frusta, contusione spalla SX, Ginocchio DX gamba DX, Trauma facciale e Manifestazioni

spondiloartrosiche cervicali" ascrivibili alla tabellaB;

3) la patologia ""Miocardiopatia dilatativa-ipocinetica post-infartuale in soggetto con malattia dei tre vasi coronarici e del tronco comune sottoposta ad intervento di by-pass aorto coronarico" ascrivibile alla tabella A sesta categoria;

Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio, veniva interpellato per l'emissione del parere della dipendenza da causa di servizio in relazione alla patologia indicata sub 3.

Con parere emesso nell'adunanza n. 390/2011 del 05/12/2011 il Comitato di Verifica per le cause di servizio riconosceva l'indicata infermità non dipendente da causa di servizio.

Con memoria di costituzione, l'INPS eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di conti con riferimento alla richiesta di equo indennizzo a favore del Tar, nel merito, rileva che incombe alla parte ricorrente, la prova della sussistenza di eventuale nesso eziologico tra le patologie e la causa di servizio che, nella fattispecie, è stata esclusa dagli accertamenti svolti dalle Commissioni mediche competenti .

Come rilevato dalla Suprema Corte, sezioni unite, la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'equo indennizzo conseguente ad infermità occorsa per causa di servizio, trova titolo nel rapporto di lavoro e non afferisce al rapporto previdenziale.

Pertanto la competenza a decidere in merito si radica in capo al Giudice demandato a conoscere in ordine al rapporto di lavoro, che, nella fattispecie all'esame di questo giudice, afferente un dipendente della Polizia di Stato, si identifica con il TAR.

A tal proposito, è sufficiente evidenziare che la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria invalidità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo.

Quanto esposto, alla luce delle produzioni documentali delle parti che qui si intendono integralmente richiamate, conduce al rigetto del ricorso riferito alla domanda della pensione di privilegio, non ravvisandosi ragione alcuna per disattendere le valutazioni medico-legali contenute nei richiamati verbali, che appaiono essere esenti da censure, nè tantomeno il ricorrente fornisce elementi utili per discostarsi da tale giudizio, limitandosi a sostenere apoditticamente l'incompletezza del giudizio medico legale posto alla base del provvedimento impugnato, senza tuttavia fornire alcun elemento in merito ad una ipotetica diversa ascrivibilità delle patologie lamentate idonea al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in suo favore.

Il ricorso de quo deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente liquidazione delle spese legali come da dispositivo. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara parzialmente il difetto di giurisdizione di questo giudice in ordine alla

posizione del ricorrente **G.F.** nato a OMISSIS, con riferimento alla richiesta di equo indennizzo, appartenendo la relativa cognizione al giudice amministrativo.

- RESPINGE, nel resto, il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese legali, che si liquidano nel complessivo importo di € 300,00 (trecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.

Nulla per le spese di giustizia.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna il 6 dicembre 2017.

Il giudice

(Massimo Chirieleison)

f.to Massimo Chirieleison

Depositata in Segreteria il giorno 18/01/2018

Il Direttore di Segreteria

f.to dott.ssa Lucia Caldarelli